

I



CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

trattazione dei giudizi disciplinari

Raffronto Normativa / Commenti

aprile 2014

INDICE

- **Norme generali**
 - D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (art. 8) pag. 2
Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali
 - Regolamento per la designazione dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri (artt. 2, 5, 6) pag. 3
 - R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 (artt. 7, 43) pag. 5
Regolamento per le professioni di Ingegnere e Architetto

- **Fase istruttoria**
 - R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 (art. 44) pag. 6
Regolamento per le professioni di Ingegnere e Architetto

- **Fase decisoria**
 - R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 (artt.44, 45) pag. 9
Regolamento per le professioni di Ingegnere e Architetto
 - D.P.R. 1199/1971 (artt.2-3) pag. 13
Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi
 - R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 (art. 46, 47, 50) pag. 13
Regolamento per le professioni di Ingegnere e Architetto
 - D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 (art. 7) pag. 15
Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali
 - Legge 3 agosto 1949, n. 536 (art. 2) pag. 15
Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382

TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DA PARTE DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA

RAFFRONTO NORMATIVA / COMMENTI

normativa

commento

NORME GENERALI

nuova normativa

D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

art. 8 comma 1

Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

....

art. 8 comma 10

Fino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.

art. 8 comma 11

Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina.

I Consigli di disciplina sono organi istituiti presso i Consigli territoriali degli Ordini. Le competenze dei Consigli di disciplina riguardano l'istruzione e la decisione dei procedimenti disciplinari.

Regolamento per la designazione dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri
pubblicato sul Bollettino del Ministero di Giustizia del 30 novembre 2012

art. 2 comma 2

I Consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti consigli territoriali dell'Ordine degli Ingegneri.

...

art. 2 comma 3

Nei consigli di disciplina con più di 3 componenti, è prevista l'articolazione interna in Collegi di Disciplina composti ciascuno da tre consiglieri.

...

I **Consigli di disciplina** sono organi istituiti presso i Consigli territoriali degli Ordini e sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei rispettivi Consigli dell'Ordine territoriale presso cui sono istituiti.

Le competenze dei Consigli di disciplina riguardano l'istruzione e la decisione dei procedimenti disciplinari.

Il **Presidente del Consiglio di disciplina** è il componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo.

Quando vi sono componenti non iscritti all'albo, il Consiglio è presieduto dal componente con maggiore anzianità anagrafica.

Il **Segretario del Consiglio di disciplina** è il componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo.

Quando vi sono componenti non iscritti all'albo, le funzioni di Segretario sono svolte dal componente con minore anzianità anagrafica.

I **Collegi di disciplina** sono composti da tre consiglieri del Consiglio di disciplina.

Sono rimessi alle valutazioni del Presidente del Consiglio di disciplina:

- la formazione dei Collegi, con assegnazione dei consiglieri ai singoli Collegi di disciplina;
- la ripartizione dei consiglieri all'interno degli stessi;
- se prevedere Collegi fissi o meno;
- gli aspetti organizzativi e operativi dei Collegi di disciplina.

L'assegnazione delle pratiche ai diversi Collegi deve avvenire secondo criteri prestabiliti che rispondano a criteri di funzionalità e di trasparenza.

In ciascun Collegio di disciplina non può essere prevista la partecipazione di più di un componente esterno all'Ordine.

art. 2 commi 4, 5, 6, 7

I consigli di disciplina territoriali operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti.

...

art. 5 comma 2

... I giudizi disciplinari riguardanti i soggetti iscritti alla sezione B dell'Albo sono assegnati d'ufficio al Collegio giudicante composto da almeno un consigliere proveniente dalla sezione B dell'Albo.

...

art. 6 comma 1

Il componente del Collegio di disciplina che si trovi in una condizione di conflitto d'interesse ha obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione, dandone immediata comunicazione agli altri componenti il Collegio di disciplina.

...

Il Presidente del Collegio di disciplina é il componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo.

Quando vi sono componenti non iscritti all'albo, il é presieduto dal componente con maggiore anzianità anagrafica.

I Collegi di disciplina sono deputati a istruire e decidere sui procedimenti loro assegnati dal Presidente del Consiglio di Disciplina.

Il Segretario del Collegio di disciplina é il componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo.

Quando vi sono componenti non iscritti all'albo, le funzioni di Segretario sono svolte dal componente con minore anzianità anagrafica.

Il Consiglio di Disciplina opera in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti.

I compiti di segreteria ed assistenza all'attività del Consiglio di Disciplina sono svolti dal personale del Consiglio dell'Ordine. Parimenti, le spese relative al funzionamento del Consiglio di Disciplina sono poste a carico del bilancio del Consiglio dell'Ordine.

I giudizi disciplinari riguardanti iscritti alla sez. B dell'Albo sono assegnati d'ufficio al Collegio di cui fa parte almeno un consigliere proveniente dalla sezione B dell'Albo. Nel caso in cui non vi fosse nel Consiglio di disciplina alcun componente della sezione B, i giudizi disciplinari riguardanti gli iscritti a detta sezione dell'Albo sono assegnati al Consiglio di Disciplina dell'Ordine territorialmente più vicino che abbia tra i suoi componenti almeno un iscritto alla sezione B.

Ove il componente del Collegio di Disciplina che si trovi in una condizione di conflitto d'interesse non provveda spontaneamente ad astenersi, lo stesso potrà essere ricusato dal soggetto sottoposto al provvedimento disciplinare, secondo le modalità stabilite dall'art. 52 del Codice di procedura civile.

Il Presidente del Consiglio di Disciplina procederà alla sostituzione del consigliere in conflitto di interesse per la trattazione del relativo procedimento con altro componente il Consiglio di Disciplina.

normativa precedente non abrogata

Per quanto concerne i procedimenti disciplinari la normativa precedente di cui alla Legge n. 1395/1923 e al successivo Regolamento con R.D. n. 2537/1925 non è stata abrogata, se non per le parti in contrasto con il D.P.R. 137/2012.

Esistono tre livelli di giudizio: Consiglio di Disciplina istituito presso ogni Ordine provinciale, CNI e, solamente per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ex art. 17 R.D. n. 2537/1925).

R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537

**Regolamento per le professioni di
Ingegnere e di Architetto**

Capo I. Dell'Albo

art. 7

... Non può essere iscritto nell'Albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del codice di procedura penale.

In caso di condanna che impedirebbe l'iscrizione nell'albo di un iscritto, è sempre ordinata la cancellazione del medesimo.

La cancellazione dall'albo è disposta inoltre quando l'iscritto perde i diritti civili.

Capo III. Dei giudizi disciplinari

art. 43

Il Consiglio dell'Ordine è chiamato a reprimere, d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del Pubblico Ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.

Le segnalazioni di violazioni del codice deontologico possono pervenire su esposti da parte di persone fisiche o giuridiche che vi abbiano interesse (cittadini, società, enti, ecc..) o su iniziativa del Procuratore della Repubblica.

Nel caso di lettere anonime, la decisione di dare eventuale seguito è rimessa al prudente apprezzamento del Consiglio di Disciplina, previa verifica dei fatti esposti.

Nel caso di un procedimento disciplinare parallelo ad un procedimento penale il procedimento disciplinare é autonomo e indipendente dal giudizio penale.

Pertanto, il procedimento disciplinare può essere concluso senza necessariamente attendere l'esito del procedimento penale.

Qualsiasi segnalazione, esposto o comunque notizia di violazione o di possibile violazione in campo deontologico pervenga al Consiglio dell'Ordine deve immediatamente essere trasmessa al Consiglio di Disciplina, non essendo nei poteri dell'Ordine decidere sulla sua eventuale irrilevanza o inammissibilità.

FASE ISTRUTTORIA

R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537

Regolamento per le professioni di Ingegnere e di Architetto

Ogni Consiglio di Disciplina è autonomo in materia disciplinare e può organizzarsi al proprio interno come meglio ritiene, nel rispetto delle norme vigenti, ferme restando le procedure fissate dalla normativa preesistente non abrogata.

art. 44

Il Presidente, assumendo le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione.

Nell'ambito dell'assunzione di informazioni é opportuno che il Presidente del Collegio di Disciplina al quale é stato assegnato il procedimento da parte del Presidente del Consiglio di Disciplina senta l'incolpato allo scopo di acquisire elementi atti a fornire opportuna informativa al Collegio.

Per la convocazione dell'incolpato non sono previste procedure particolari. E' opportuno comunque concedere all'interessato un congruo periodo di tempo per predisporre le proprie difese. In molti casi può risultare utile chiedere all'incolpato una relazione sullo svolgimento dei fatti.

Deve essere tenuto presente che nei procedimenti nei quali possano derivare effetti negativi, gli interessati devono sempre essere posti nella piena condizione di interloquire.

Di conseguenza in questa fase, come in tutte le fasi del procedimento, deve essere assicurata all'incolpato la più ampia possibilità di difesa, permettendogli di godere di assistenza legale e/o tecnica e l'accesso agli atti e documenti oggetto del procedimento, previa comunicazione della richiesta agli eventuali soggetti/autori degli atti oggetto dell'accesso.

L'inosservanza di tali previsioni – e quindi la violazione del diritto di difesa – può comportare la nullità alla decisione.

Non é indispensabile che, in questa fase iniziale, sia redatto uno specifico verbale dell'incontro con l'incolpato; tuttavia – anche per futura memoria – il verbale va considerato opportuno.

Il Presidente, oltre a sentire l'incolpato, può assumere altre informazioni, sentendo altre persone e/o chiedendo documenti.

Al termine delle verifiche preliminari l'incolpato deve essere convocato avanti al Collegio di Disciplina per essere udito sulla situazione.

Per tale convocazione non é prevista la notifica con ufficiale giudiziario, é quindi sufficiente una raccomandata A.R., una PEC o altro mezzo idoneo che garantisca comunque la prova dell'avvenuta ricezione.

Nel corso della riunione del Collegio il Presidente del Collegio stesso espone i fatti e relaziona sull'audizione dell'incolpato e sulle informazioni ottenute sui fatti che formano oggetto di imputazione.

L'incolpato, eventualmente assistito dal proprio legale e/o dal proprio esperto di fiducia, espone la propria versione dei fatti e svolge le proprie ragioni e difese, anche con eventuali memorie scritte.

Udito l'incolpato, su rapporto del Presidente, il Consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare.

Fatto uscire l'incolpato, il Collegio discute la situazione e decide se vi sia motivo per dare corso ad un giudizio disciplinare individuando, con riferimento al codice deontologico, quali norme si possano ipotizzare violate.

Va precisato che in questa fase non si tratta ancora di assumere la decisione ma semplicemente di valutare se le circostanze che emergono dalle indagini eseguite dal Presidente e dalla audizione dell'incolpato implicano o meno la necessità di dare corso a giudizio disciplinare.

La decisione può essere assunta immediatamente oppure, ove il Collegio ritenga necessari ulteriori approfondimenti, in una riunione successiva.

Il verbale della riunione, come tutti gli atti e i verbali riguardanti procedimenti disciplinari in ogni loro fase, è riservato e come tale deve essere conservato.

Detto verbale deve contenere le dichiarazioni rese dal Presidente (con eventuale allegazione del rapporto scritto e degli atti e documenti prodotti) e le dichiarazioni fornite dall'incolpato, anche tramite l'eventuale difensore e/o esperto di fiducia, con allegazione degli ulteriori atti e documenti eventualmente prodotti.

Ove il Collegio non ravvisi l'esistenza di fatti e circostanze disciplinarmente rilevanti, delibera il non luogo a procedere e l'archiviazione.

Nel caso in cui la violazione delle norma di comportamento appaia lieve e risulti dettata da inesperienza, con conseguente decisione di non dare corso ad un procedimento disciplinare e con conseguente archiviazione, è comunque possibile un "richiamo" da parte del Presidente del Consiglio di Disciplina che non costituisca sanzione disciplinare.

Della fase istruttoria non deve essere data comunicazione alla Procura della Repubblica.

FASE DECISORIA

R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537

**Regolamento per le professioni di
Ingegnere e di Architetto**

segue art. 44

In caso affermativo, il Presidente nomina il relatore e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l'incolpato a comparire dinanzi al Consiglio dell'Ordine, in un termine non minore di giorni quindici per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discarico.

Nel caso in cui il Collegio decida di dare corso ad un giudizio disciplinare, il Presidente deve nominare il relatore, che può essere anche lo stesso Presidente. L'incolpato viene quindi citato a comparire davanti al Collegio, a mezzo di ufficiale giudiziario.

Deve essere ricordata la necessità di rispettare il termine minimo a comparire di giorni 15, a pena di nullità nella fase decisoria. Detto termine deve essere verificato con riferimento alla data di ricevimento dell'avviso da parte del destinatario e non a quello di spedizione.

La convocazione deve contenere:

- l'indicazione dell'autorità procedente;
- l'indicazione del professionista incolpato;
- un riferimento sintetico ai fatti oggetto dell'imputazione:
 - la formulazione dell'addebito che è stato identificato all'esito dell'attività istruttoria,
 - l'indicazione della norma, ossia dell'articolo del codice deontologico che si ipotizza violato; tale indicazione deve essere chiara, puntuale ed inequivoca, affinché, nel rispetto del principio del contraddittorio, l'incolpato possa approntare una difesa senza rischiare di essere giudicato per fatti diversi da quelli ascrittigli o diversamente qualificabili sotto il profilo della condotta professionale a fini disciplinari;
 - l'indicazione della facoltà di avvalersi di un'assistenza legale e/o di un esperto di fiducia;
 - giorno, ora e sede presso cui avrà luogo il dibattimento.

Nel giorno indicato ha luogo la discussione, in seguito alla quale, uditi il relatore e l'incolpato, il Consiglio prende le sue deliberazioni.

Ove l'incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

art. 45

Le pene disciplinari, che il Consiglio può pronunciare contro gli iscritti nell'Albo sono:

- 1) l'avvertimento;
- 2) la censura;
- 3) la sospensione dell'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;
- 4) la cancellazione dall'Albo.

L'avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e

Alla data indicata ha luogo la riunione di Collegio di disciplina nel corso della quale, dopo la relazione del relatore e lo svolgimento delle difese da parte dell'incolpato, il Collegio assume la decisione che può essere il non luogo a procedere, ove non si ritengano violate norme deontologiche, oppure l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

Per la validità della seduta devono essere presenti tutti i componenti del Collegio.

Nella seduta per la decisione di giudizi disciplinari:

- nessun componente può entrare nella sala riunioni a trattazione avviata;
- nessun componente può uscire dalla sala riunioni fino a decisione assunta;
- la decisione viene assunta a maggioranza.

Non é prescritta, a pena di invalidità, la continuità della fase decisoria dopo la conclusione della discussione né la lettura del dispositivo in udienza. Il Collegio può, soltanto per l'assunzione della decisione, rinviare la riunione a data successiva.

Nel caso rinvii di carattere istruttorio conseguenti alla decisione di assumere ulteriori elementi o procedere a nuovi accertamenti l'incolpato deve essere avvertito tempestivamente e si deve procedere a nuova convocazione dello stesso avanti al Collegio nelle forme regolamentari.

Le sedute del Collegio non sono pubbliche e le decisioni sono assunte senza la presenza degli interessati.

Ove non si sia deciso per il non luogo a procedere con conseguente archiviazione del procedimento, le sanzioni che possono essere pronunciate sono le seguenti:

senza notifica al colpevole con ufficiale giudiziario:

- l'avvertimento: consiste in una comunicazione del Presidente del

nell'esortarlo a non ricadervi.

Esso è dato con lettera del Presidente per delega del Consiglio.

La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso.

La censura, la sospensione e la cancellazione dall'Albo sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

Consiglio di Disciplina, nella quale viene dimostrato al colpevole quali siano le mancanze commesse, con l'esortazione a non ricadervi;

con notifica al colpevole con ufficiale giudiziario:

- la censura, ossia una comunicazione del Presidente del Consiglio di Disciplina con la quale le mancanze commesse sono formalmente dichiarate e in relazione alle quali viene espressa una nota formale di biasimo;
- la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo da un minimo di un giorno e un massimo di sei mesi;
- la cancellazione dall'Albo.

Il verbale della seduta decisoria non deve riportare se la decisione è stata presa all'unanimità o a maggioranza; tuttavia il componente del Collegio dissenziente può chiedere che sia messo a verbale il proprio motivato dissenso. La decisione deve indicare in maniera esclusiva i fatti e le motivazioni dell'addebito secondo il principio della corrispondenza tra il dedotto ed il pronunciato, onde evitare di formarsi di ogni vizio di ultrapetizione, essendo precluso al Collegio di disciplina di irrogare una sanzione per una diversa qualificazione del fatto oppure modificare il fatto contestato.

La decisione del Collegio di Disciplina deve essere sottoscritta esclusivamente dal Presidente e dal Segretario del Collegio stesso.

Per non fornire lo spunto per possibili ricorsi, deve essere esposta con linearità e sinteticità, pur tenendo conto della necessità della completezza della motivazione (perché, altrimenti, si andrebbe a concretizzare un vizio della stessa); è quindi importante che su ogni specifico punto la decisione sia trattata in modo compiuto, senza argomentazioni contraddittorie e facendo riferimento a fatti accertati e non a semplici presunzioni o sospetti.

Devono inoltre essere indicati gli articoli delle norme deontologiche violate.

In sintesi, la decisione del Collegio di Disciplina deve contenere l'indicazione di:

- autorità emanante;
- professionista incolpato;
- oggetto dell'imputazione, contestazione degli addebiti ed elementi a discolta portati dall'interessato;
- motivi su cui si fonda l'atto;
- dispositivo con la specificazione della sanzione inflitta;
- giorno, mese e anno in cui è stata pronunciata;
- sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

Ogni decisione del Collegio di disciplina deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio di disciplina che, se trattasi di avvertimento, provvede ad inviare la lettera con la quale sono dimostrate al colpevole le mancanze commesse con l'esortazione e non ricadervi e, se trattasi di censura, sospensione o cancellazione dall'Albo, provvede a notificare la stessa al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

Ogni decisione deve inoltre essere inviata al Presidente del Consiglio dell'Ordine territoriale, il quale provvede ai conseguenti adempimenti e alle comunicazioni e/o notifiche del caso.

Deve inoltre essere comunicata senza indugio alla Procura della Repubblica, che potrebbe impugnare le stesse presentando ricorso al CNI.

I provvedimenti definitivi di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'albo vengono inviati ai seguenti uffici ed enti:

- Corte di appello,
- Tribunale,
- Prefettura,
- Camera di Commercio avente sede nel distretto dell'Ordine,
- Ministero della Giustizia,
- Ministero degli Interni,
- Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
- Consiglio Nazionale,
- Consigli degli Ordini italiani.

D.P.R. 1199/1971

Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi

art. 2 (Termine – Presentazione)

1. Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

2. Il ricorso è presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato

art. 3 (Sospensione dell'esecuzione)

D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'art. 2, secondo comma, l'organo decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Le sanzioni sono immediatamente esecutive e il ricorso al Consiglio Nazionale, che deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione della sanzione, non ne sospende automaticamente l'efficacia.

Peraltro, posto che l'incolpato può proporre con il ricorso al Consiglio Nazionale istanza di sospensione dell'efficacia della sanzione ex art. 3 D.P.R. 1199/1971, per un principio di opportunità giuridica è comunque auspicabile che l'esecuzione delle sanzioni comminate venga differita alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito per la presentazione del ricorso, prevedendo inoltre che l'eventuale proposizione del ricorso stesso nei termini comporti la proroga del differimento dell'esecuzione della sanzione fino alla decisione del CNI.

R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537

Regolamento per le professioni di Ingegnere e di Architetto

art. 46

Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Consiglio, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'Albo o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla revoca.

Nel caso di condanna alla reclusione e alla detenzione, il Consiglio di Disciplina a seconda delle circostanze, può disporre il provvedimento disciplinare di cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo quando sia stato emesso ordine di custodia cautelare in carcere e fino alla sua revoca.

Si deve tener conto, a questo proposito, che la scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare o un provvedimento che abbia fatto cessare

Qualora si tratti di condanna che impedirebbe l'iscrizione nell'Albo giusto l'art. 7 del presente regolamento in relazione all'art. 28, parte prima, della legge 8 giugno 1874, n. 138, è sempre ordinata la cancellazione dall'Albo, a norma del precedente art. 20 (ART. 20: La cancellazione dall'albo, oltre che a seguito di giudizio disciplinare, a norma dell'articolo 37, n. 2, del presente regolamento, è pronunciata dal consiglio dell'ordine, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento alla iscrizione).

art. 47

Chi sia stato cancellato dall'Albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:

- a) Nel caso preveduto dall'art. 46, quando abbia ottenuta la riabilitazione giuste le norme del codice di procedura penale.
- b) Negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'Albo.

La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative ed, ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità del D.M. 1 ottobre 1948 (*Norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri*).

art. 50

Il rifiuto del pagamento del contributo di cui all'art. 37 ed eventualmente, all'art. 18, dà luogo a giudizio disciplinare.

lo stato di detenzione per effetto del semplice decorso dei termini non può considerarsi revoca del mandato o della misura della custodia cautelare in carcere, che si verifica solo qualora vengano meno i presupposti (sufficienti indizi di colpevolezza ed altri requisiti previsti dalla legge), in base ai quali è stato emesso il provvedimento restrittivo della libertà personale.

Qualora si tratti di condanna tale da impedire l'iscrizione nell'Albo (perdita dei diritti civili) deve essere sempre ordinata la cancellazione dall'Albo.

In questi casi il provvedimento di cancellazione é deciso dal Consiglio di Disciplina, sempre tramite un Collegio di disciplina, senza procedimento disciplinare.

Chi sia stato cancellato dall'Albo in seguito a giudizio disciplinare può essere nuovamente iscritto su domanda quando abbia ottenuto la riabilitazione e, negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla data della cancellazione.

R.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382

Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali

art. 7

Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'ordine o collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo. Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

Legge 3 agosto 1949, n. 536

Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382

art. 2

I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono il versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute.

Gli iscritti, che non adempiono al versamento delle quote annuali di iscrizione, sono sospesi dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, ma solo a seguito di formale e regolare procedimento avanti al Consiglio di Disciplina, avverso il quale è data la possibilità di ricorso, in sede giurisdizionale, davanti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio di Disciplina quando l'iscritto dimostri di aver pagato le quote dovute.